



Comune di Brienza

(Provincia di Potenza)

Copia Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 42 del 10/09/2014

Oggetto: Approvazione nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

L'anno 2014, il dieci del mese di settembre alle ore 20,00 nella Sala delle adunanze Consiliari, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione "straordinaria" ed in seduta pubblica di "prima" convocazione.

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
Distefano Donato	X	
Scelzo Angela		X
Pepe Antonio Mario	X	
Sabbatella Antonio	X	
Lavecchia Michele	X	
Fiscella Daniele		X
Palladino Giovanni	X	
Ferrarese Rocco	X	
Lopardo Cataldo		X
Scelzo Pasquale		X
Pagano Francesco	X	
Tortora Salvatore Raffaele	X	
Parente Francesco		X

Partecipa il Segretario Comunale, Musacchio Dott.ssa Faustina, avente funzioni consultive, referenti, d'assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Lavecchia Michele, nella qualità di Presidente, assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Si passa alla discussione del punto rinviato dalla seduta del giorno 5/09/2014 per approfondimenti ed integrazione, secondo quanto veniva rilevato nel contenuto della discussione;

I Consiglieri di comune accordo danno per letto il Regolamento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Consiglio Comunale con atto n. 19 del 25/05/2011 ha approvato il Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi;

Valutata la necessità di disciplinare l'uso degli impianti sportivi presenti sia nelle strutture scolastiche al di fuori dell'orario scolastico che quelli presenti nel territorio comunale con un nuovo Regolamento;

Visto l'art. 12 della legge n. 517 del 4/08/1977 che prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate come strumenti e sedi che realizzino la funzione di promozione culturale, sociale e civile della scuola e ritenuto che l'attività sportiva corrisponda pienamente al raggiungimento di tali finalità;

Visto l'art. 42 comma 2 - lett.a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo schema di Regolamento Comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi (*Regolamento allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, costituito da n. 31 articoli*);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'articolo 49 e 151 del D. L.vo 267/2000, dal Responsabile del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;


Con voti favorevoli 8 su n. 8 Consiglieri presenti espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Di revocare il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 25/05/2011;

Di approvare il nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali allegato alla presente deliberazione (allegato A) costituito da n. 31 articoli;

Dato atto che lo stesso Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione trasparenza;



Città di Brienza

(Prov. di Potenza)

(D.p.r. del 7/11/2005)

Piazza dell'Unità d'Italia – 85050 Brienza – tel.

0975381003 - fax 0975381988

comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it

www.comune.brienza.pz.it

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di C.C. n. ____ del _____

corretto

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Art. 1- Definizioni

- per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **forme di utilizzo e gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- per **assegnazione in uso** il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **concessione in gestione**, il provvedimento con cui il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **tariffa**, la somma che l'utilizzatore deve versare al Comune o al gestore/concessionario per l'utilizzo dell'impianto.
- per **associazione sportiva**, l'associazione sportiva dilettantistica, riconosciuta e non, il cui scopo sociale non deve avere natura economica, ma perseguire i bisogni ideali degli associati.

Art. 2 - Principi generali e finalità

- 1 - Il Comune di Brienza con il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali.
- 2 - La gestione degli impianti sportivi non persegue finalità di lucro. Deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

Art. 3 – Individuazione e classificazione degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali sono beni che non rientrano nella concezione cosiddetta demaniale, ma essendo destinati ad un pubblico servizio rientrano tra i beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune:

- Impianti di rilevanza comunale (CAT. A)
- Spazi pubblici attrezzati (CAT. B)
- Palestre annesse alle strutture scolastiche o correlate (CAT. C)

Appartengono alla categoria A gli impianti che assolvono a funzioni sportive di interesse generale per l'intera comunità, in considerazione delle dimensioni, delle caratteristiche tecniche e strutturali, della dotazione dei servizi accessori e del bacino di utenza servito.

Appartengono alla categoria B le aree attrezzate per lo svolgimento di attività sportive dotate di strutture e o attrezzature minime, normalmente prive di servizi accessori, che, di libero pubblico accesso, costituiscono primaria risposta ai bisogni ludico-ricreativi.

Appartengono alla categoria C le palestre attrezzate per lo svolgimento delle attività ginniche e motorie scolastiche e concesse in uso alle medesime.

Alla data di dotazione del presente regolamento il Comune di Brienza è proprietario dei seguenti impianti sportivi:

- Campo sportivo comunale di via Aceronia
- Centro sportivo di c.da San Giuliano
- Palestra presso scuola elementare via c.so Umberto I/ annessa pista di pattinaggio
- Palestra presso ex scuola media via C. Iannelli
- Campo di calcetto/ tennis adiacente plesso scolastico

La Giunta Comunale provvederà agli eventuali aggiornamenti dell'elenco, e alla valutazione delle assegnazioni per gli impianti divenuti vetusti .

Art. 4. Classificazione delle attività sportive

In relazione alle finalità di cui ai precedenti articoli sono considerate:

- a) di preminente interesse pubblico le attività motorie a favore degli anziani, le attività formative per preadolescenti e adolescenti, le attività motorie a favore di persone con disabilità, le attività sportive per le scuole, le attività ricreative e sociali per la cittadinanza;
- b) di interesse pubblico l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni, organizzate da Federazioni sportive riconosciute dal CONI e dagli enti e gruppi di promozione sportiva.

Art.5- Quadro delle competenze

1. In relazione al razionale utilizzo ed all'ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) il Consiglio Comunale:

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;

b) la Giunta:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti di rilevanza cittadina, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi;
- stabilisce per ciascun impianto la forma di gestione;
- definisce ed aggiorna annualmente le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio Comunale;
- individua i criteri per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;

c) il Responsabile del competente Settore dell'Amministrazione Comunale:

- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi;
- esercita ogni altro compito gestionale inerente lo sviluppo del sistema di Impianti sportivi della città.

Art. 6 . Modalità di gestione degli impianti

Le strutture comunali sportive di cui al precedente art. 3 possono essere gestite nei modi seguenti:

- 1) direttamente dal Comune e concesse in uso a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Brienza.

2) Mediante affidamento in gestione a cooperative, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Brienza.

Art. 7. Uso degli impianti sportivi da parte dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso di 15 giorni, alle Società o associazioni concessionarie, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.

Art. 8. Gestione diretta degli impianti sportivi (concessione in uso)

Le strutture comunali sportive di cui al precedente possono essere gestite direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Assessorato allo Sport secondo le rispettive competenze.

Società o gruppi sportivi che intendano svolgere attività continuativa nel corso dell'anno ed ottenerne la concessione in uso, dovranno fare richiesta all'Amministrazione comunale, unendo alla domanda un prospetto scritto indicante il genere di attività da svolgere ed un calendario di massima della stessa comprensivo dei turni di allenamento, nonché le manifestazioni collaterali da indire nel corso dell'anno.

Art. 9. Soggetti e utilizzi autorizzabili e/o legittimabili

Il Comune rilascia la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti :

1. Enti di promozione sportiva,
2. Federazioni, Associazioni, Società sportive aderenti o riconosciute dal CONI
3. Istituzioni scolastiche;
4. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
5. Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;
6. Singoli cittadini limitatamente agli impianti dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale;
7. Associazioni e/o cooperative del terzo settore che hanno come finalità l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati

Art. 10 Criteri di priorità per l'assegnazione

Fermo restando il principio volto a garantire la continuità delle attività storicamente consolidate sul territorio, nonché il contemperamento delle diverse esigenze manifestate dai richiedenti, qualora la medesima struttura sportiva sia richiesta in uso da più soggetti nei medesimi giorni e orari è rimessa all'ufficio comunale preposto l'elaborazione di una proposta di assegnazione che tenga conto dei criteri di seguito elencati.

A) Tipologia delle attività per cui è richiesta l'assegnazione

- 1- Attività sportiva per persone con disabilità
- 2- Promozione e avviamento all'attività sportiva di base per i ragazzi
- 3- Promozione attività sportiva e/o ricreativa per la terza età
- 4- Attività agonistica
- 5- Attività ricreativa

B) soggetti richiedenti

- 1- Associazioni del terzo settore che operano al fine di favorire mediante le pratiche sportive l'inserimento sociale di persone svantaggiate
- 2- Associazioni della terza età
- 3- Scuole calcio
- 4- Società sportive
- 5- Singoli utenti

Nel caso la richiesta provenga da due società sportive iscritti a campionati dilettantistici si terrà conto del numero di tesserati residenti nel Comune di Brienza.

Art. 11 Presupposti per l'autorizzazione all'uso

L'autorizzazione dovrà essere richiesta almeno 10 giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività sportive e verrà rilasciata solo nel caso in cui sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento delle attività per le quali è stata formulata la richiesta.

L'autorizzazione all'uso delle strutture sportive annessa a edifici scolastici è concessa soltanto al di fuori dell'orario didattico.

Art. 12 Tipologia delle concessioni

Le concessioni si dividono in:

- Concessioni stagionali
- Concessioni periodiche
- Concessioni saltuarie

Sono considerate stagionali le concessioni che si riferiscono ad attività che abbiano svolgimento per una intera stagione sportiva e agonistica o per un periodo corrispondente all'anno scolastico.

Sono considerate periodiche le concessioni rilasciate per attività sportive organizzate in corsi a periodicità mensile, svolti senza soluzione di continuità, nell'arco del medesimo periodo.

Sono considerate saltuarie le concessioni che si riferiscono ad iniziative ed attività giornaliera o che abbiano durata inferiore ad un mese.

La programmazione delle concessioni stagionali viene considerata prioritaria rispetto all'emissione di concessioni periodiche e saltuarie.

Art. 13 Criteri generali per l'uso degli impianti sportivi

-L'effettivo utilizzo degli impianti sportivi è possibile solo dopo la stipula della convenzione tra il referente del soggetto richiedente e il responsabile del Servizio;

- Gli utenti sono tenuti a usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione.

Il Comune, nell'autorizzazione degli impianti sportivi resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti;

- l'uso degli impianti comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti

è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati;

- per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune;

- in relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale o risarciti;

- il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti, mentre la custodia degli immobili le pulizie ordinarie sono a cura degli utenti utilizzatori.

- al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio dell'attività;

- ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato.

Art. 14 Responsabilità

I soggetti assegnatari sono ritenuti responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

I soggetti assegnatari sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere. Alla domanda diretta al Comune, di cui sopra, dovrà essere allegata dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici dovranno essere provvisti di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizza per danni alle strutture in uso.

Art. 15 Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per altri eventi.

Art. 16 Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

Art. 17 Revoca o risoluzione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale il Dirigente ha facoltà di revocare e/o risolvere la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Art. 18 Concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi

Per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione può essere affidata a terzi e potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti.

La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, a Federazioni sportive ed Enti a promozione sportiva attraverso organizzazioni gestionali di propria e diretta individuazione, Associazioni sportive, Cooperative di tipo (B) e imprese sociali senza fini di lucro, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.

Il Comune per gli Enti non lucrativi verifica che lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) assenza di finalità di lucro;
- b) democraticità della struttura;
- c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
- e) obblighi e diritti degli aderenti;
- f) obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico – finanziario;
- g) modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario.

Art. 19. Modalità di assegnazione .

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare la domanda su modulo unico predisposto dalla Amministrazione comunale nel quale il richiedente si impegna a rispettare le condizioni poste per l'utilizzo degli impianti previste dal Regolamento.

Di norma, la domanda va presentata entro il 30 giugno per la stagione sportiva successiva.

La Giunta definisce con proprio atto i criteri di assegnazione in uso ai quali si dovrà attenere il dirigente competente, tenendo conto delle seguenti priorità delle priorità contenute nell'art. 10 del presente regolamento.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

A tale scopo, l'uso delle palestre scolastiche è regolato da accordi tra Comune e Istituto scolastico cui l'impianto sportivo fa capo.

Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute, acquisito il parere favorevole dell'istituto nel caso di palestre scolastiche e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e di eventuali ulteriori criteri deliberati con atto di Giunta, redige un piano di utilizzo annuale, in base alle disponibilità degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Le assegnazioni ai richiedenti vengono formulate cercando di consentire lo svolgimento delle attività di allenamento ed agonistiche nel medesimo impianto.

In caso di richieste superiori alla disponibilità degli impianti, al fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati il Dirigente può stabilire limiti massimi di assegnazione orarie per ciascuna tipologia di sport. Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

In caso di concomitanza di più gare nella stesso orario e nello stesso impianto, hanno precedenza le società che svolgono attività federale, nel rispetto delle norme stabilite dalle stesse federazioni sportive. Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Art. 20 – Utilizzo spazi pubblicitari

1. Nelle concessioni di cui al presente regolamento sono compresi l'utilizzo degli spazi e delle strutture interne ai fini della pubblicità la concessione di bar o punti di ristoro interni all'impianto, ove esistenti.

Resta inteso che:

- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato è concessa con l'obbligo da parte del Concessionario di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale sulla pubblicità;
- b) il servizio ristoro all'interno dell'impianto è concesso previa acquisizione da parte del Concessionario delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie;
- c) è data facoltà al Comune, in deroga a quanto precedentemente fissato, di concedere l'esercizio ristoro anche a soggetti diversi dal Concessionario previa comunicazione delle generalità e dei requisiti del sub concessionario e previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale;
- d) la concessione del servizio ristoro a soggetti diversi dal Concessionario, di cui al precedente punto, dovrà essere assoggettata ad apposito regolamento.
- e) il soggetto autorizzato risponde personalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi e gli oneri connessi al suddetto esercizio.

Art. 21 Oneri a carico del Comune

1. Il Comune provvederà a sue spese e nelle forme che a suo giudizio riterrà più idonee e conveniente alle opere di manutenzione straordinaria degli impianti. I Concessionari hanno l'obbligo di richiedere tali interventi, qualora ne ravvisino la necessità, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata A.R., da inoltrare al Settore Sport del Comune.

2. L'Amministrazione Comunale, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà le proprie decisioni entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 22. Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si farà carico, altresì, delle spese per tutte le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acqua) e pulizie delle strutture nonché delle aree verdi ricadenti nel plesso sportivo.

Il Concessionario risponde, inoltre, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a persone o cose di proprietà dello stesso da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi manifestazione, esibizione, gara ed attività in genere, anche per allenamento.

I Concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del Comune, in modo da restituirli alla scadenza della

concessione nello stato di perfetta efficienza in cui riconoscono di averli ricevuti dalla

Comune.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonchè ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo Concessionario che ha utilizzato la struttura.

I Concessionari si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o comunque di terzi, sull'uso degli impianti sportivi provinciali concessi, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione

Comunale sugli impianti, servizi e strutture medesime, causino danno, nocumento, rischi, ecc. alla funzionalità degli stessi.

Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa ai servizi di sorveglianza, guardaroba, biglietteria e relativo controllo, disciplina e controllo degli ingressi, parcheggi e servizio d'ordine, servizio antincendio, ove prescritto, per tutta la durata della manifestazione e, comunque, fino a quando l'ultimo spettatore abbia lasciato la struttura comunale.

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa alla fornitura, sistemazione e smontaggio delle attrezzature necessarie.

Il comune si riserva la possibilità di stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi.

Nel caso di stipula copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura comune verrà trasmessa ai concessionari. Il costo di tale polizza andrà totalmente a carico dei concessionari che parteciperanno in parti uguali alla sua copertura e non sarà considerato nel conteggio delle tariffe normalmente applicate dalla giunta comunale.

Art. 23 - Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento in gestione degli impianti sportivi è di 1anno (uno)rinnovabile, ed in caso di comprovata affidabilità deducibile dai criteri sotto elencati fino ad un massimo di 5 (cinque) anni.

- Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (n° degli iscritti nell'ultima stagione sportiva);
- Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- Eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani;
- Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
- Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o

scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;

- Società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di Brienza;

- Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;

- Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini ed alla educazione per una corretta e

consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai disabili, giovani ed alle loro famiglie;

- Società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con più alto livello di attività ovvero di titolo sportivo;

Art. 24 - Servizio di controllo

Sono conferiti ai Settore Sport del Comune i poteri inerenti l'accertamento, la contestazione e la verbalizzazione delle infrazioni alle disposizioni comunali in materia di gestione degli impianti sportivi in concessione a terzi sia senza rilevanza economica che con rilevanza economica.

2. Il controllo sulle concessioni degli impianti sportivi si espletterà più specificatamente in:

a) Controllo amministrativo

b) Controllo tecnico sportivo

c) Controllo tecnico.

Il controllo amministrativo si estrinsecherà in ordine a:

a) Applicazione delle tariffe.

A tal'uopo si chiarisce che:

- presso ciascun impianto dovranno essere esposti e ben visibili agli utenti appositi cartelli con l'indicazione delle tariffe per l'uso degli impianti;

- Il Concessionario dell'impianto dovrà dare dimostrazione circa la regolare applicazione delle tariffe consentendo al personale Comunale incaricato il riscontro della documentazione contabile prevista dalla legge;

- Il mancato rispetto delle tariffe Comunali, salvo in ogni caso la possibilità della risoluzione della convenzione da parte dell'Amministrazione, darà luogo all'applicazione nei confronti della società concessionaria di una sanzione consistente nel pagamento di n° 5 volte la eventuale differenza in più applicata dalla società rispetto alle tariffe comunali.

La violazione potrà essere o notificata entro gg. 30, a cura dell'Ufficio Sport o immediatamente contestata dallo stesso incaricato dell'Amministrazione Comunale che ha accertato la violazione, il quale dovrà, comunque, redigere un verbale da inviarsi al Sindaco e all'Assessore allo Sport.

Nel termine di gg. 30 dalla data di notifica dell'accertamento, il Concessionario può far pervenire al Sindaco scritti difensivi o documenti, nonché chiedere di essere ascoltato.

Il Sindaco, ove ritenga provato l'accertamento, con propria ordinanza motivata, determina la somma e ne ingiunge il pagamento che dovrà avvenire presso la Tesoreria Comunale entro gg.30 dalla notifica dell'ordinanza. Entro lo stesso termine il Concessionario può proporre opposizione all'Autorità competente contro l'ingiunzione-ordinanza.

Il controllo tecnico sportivo si estrinsecherà in ordine a:

a) Finalità della concessione

b) Pulizia ed igiene

c) Norme e sicurezza A tal'uopo si chiarisce che:

L'utilizzazione dell'impianto deve avvenire in conformità agli scopi della concessione (sportivi e sociali) nonché alle finalità pubbliche dell'impianto.

L'impianto, i locati e i servizi frequentati da atleti e pubblico dovranno essere costantemente mantenuti puliti nel rispetto

delle norme igieniche che presiedono all'agibilità delle strutture comunali.

Lo svolgimento di qualsiasi attività sull'impianto è subordinato al rigoroso rispetto delle norme di sicurezza (capienza massima di spettatori, prescrizioni norme ASL e C.P.V.P.S.. ecc.).

Il controllo tecnico si estrinsecherà in ordine a:

- a) Ordinaria manutenzione
- b) Conservazione dell'impianto

A tal'uopo si chiarisce che:

Ai fini della perfetta agibilità e buona conservazione dell'impianto, il Concessionario in conformità a quanto previsto nel disciplinare di concessione, deve far fronte a tutti gli interventi di ordinaria manutenzione delle attrezzature ed impianti.

Si considera tassativamente vietata la realizzazione di infrastrutture o opere senza la preventiva autorizzazione comunale. L'impianto dovrà conservare in ogni momento le caratteristiche rappresentate dal verbale di consegna.

Art. 25. Sospensione delle convenzioni

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 26 Revoca e risoluzione assegnazione impianti

La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti.

Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

Art.27 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe. Queste sono determinate dalla Giunta Municipale:

- per tutti gli utenti se la gestione degli impianti sportivi avviene in forma diretta;
- per tutti gli utenti se la gestione degli impianti sportivi avviene in forma concessoria convenzionata a terzi.

- Le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale sono fissate in misura fissa a prestazione o in misura proporzionale agli incassi connessi all'uso dell'impianto e sono comprensive di IVA.

La Giunta può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico e per particolari categorie di utilizzatori.

Art. 28. - Modalità di riscossione delle tariffe

Quando gli impianti sportivi sono gestiti in forma diretta, il pagamento delle tariffe d'uso è dovuto al Comune;

Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario della gestione.

Il pagamento delle tariffe da parte degli utenti che utilizzano gli impianti è di norma anticipato.

Art. 29 – Norme abrogate


Sono abrogate tutte le norme contenute in regolamenti comunali incompatibili con l'applicazione della disciplina contenuta nel presente atto.

Art. 30 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del comune.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.



Comune di BRIENZA
PROVINCIA DI POTENZA

SPEDIZIONE

Prot. n. Comune di BRIENZA

Data Comune di BRIENZA


Area: Servizi Affari Generali
Servizio: Affari Generali

Proposta Delibera di Consiglio n. 005 del 02/09/2014

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.



Cardone Giulio

Parere in ordine alla regolarità contabile:

PRENOTAZIONE DI SPESA N° _____ DEL 00 Importo €. _____,

All'intervento (Cap.lo /) Bilancio Es. Disponibilità €. _____,

Li, _____

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Michele LAVECCHIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000).

Brienza, 18 SET 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, visti gli atti d'ufficio, è divenuta esecutiva:

- il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
- il giorno _____ perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Brienza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Faustina MUSACCHIO

E' copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Brienza, 18 SET 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Faustina MUSACCHIO